



Proposta n. 1132 / 2023

**PUNTO 22 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 27/06/2023**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 774 / DGR del 27/06/2023**

**OGGETTO:**

Approvazione del "Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky".



### *COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE*

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	
Vicesegretario verbalizzante	Stefania Zattarin	

### *RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI*

MANUELA LANZARIN

### *STRUTTURA PROPONENTE*

AREA SANITA' E SOCIALE

### *APPROVAZIONE*

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione del “Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il “Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky”, ai sensi del Regolamento 429/2016/UE e dei relativi Regolamenti delegati e di esecuzione, in sostituzione del precedente “Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto”, di cui alla D.G.R. n. 1555 del 3 ottobre 2017.

---

Il relatore riferisce quanto segue.

La Malattia di Aujeszky (MA) è una malattia virale a diffusione mondiale che ogni anno produce enormi perdite economiche nel settore suinicolo, in particolare in quei Paesi dove la suinicoltura è altamente industrializzata. Per questo motivo molti Paesi hanno sviluppato dei piani di controllo e di eradicazione di questa malattia nei suini domestici. La malattia è categorizzata con le lettere C, D ed E dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, quale malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/429.

Con Decisione di Esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione del 22 maggio 2017, la Regione del Veneto è stata inserita nell'Allegato II alla Decisione comunitaria 2008/185/CE del 21 febbraio 2008, quale territorio in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della Malattia di Aujeszky.

Con D.G.R. n. 1555 del 3 ottobre 2017 è stato approvato il “Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto”, finalizzato, da un lato, al mantenimento della qualifica ottenuta e, dall'altro, all'ottenimento della qualifica superiore di territorio indenne da MA, di cui all'Allegato I alla Decisione 2008/185/CE.

La succitata Decisione comunitaria è stata abrogata in data 21 aprile 2021 dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021, nel quale vengono elencati sia gli Stati membri o loro zone o compartimenti il cui status di indenne da malattia o i cui programmi di eradicazione si considerano approvati a norma dell'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429, sia quelli il cui status di indenne da malattia e i cui programmi di eradicazione sono approvati dal medesimo Regolamento.

Il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti stabilisce, tra le altre cose, i criteri per il riconoscimento dello status di indenne da MA di Stati membri e zone.

Con nota della Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot. n. 273323 del 17 giugno 2022, è stata inviata alla Commissione Europea, per il tramite del Ministero della Salute, la domanda di riconoscimento per la Regione del Veneto dello status di indenne per MA ai sensi del Regolamento (UE) 2020/689.



Con Regolamento di esecuzione (UE) 2023/150 della Commissione del 20 gennaio 2023 è stato aggiornato l'Allegato VI, Parte I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, con l'inclusione della Regione del Veneto nell'elenco dei territori aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da MA.

Il Regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede quindi che i territori che hanno conseguito la qualifica di indennità comunitaria per una malattia elencata, applichino determinate misure sanitarie finalizzate al mantenimento della qualifica: i criteri per l'attuazione dei programmi di mantenimento sono stabiliti nel Regolamento medesimo. La U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha quindi predisposto un Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della MA, trasmesso ai fini della sua approvazione al Ministero della Salute con nota prot. n. 281162 del 24 maggio 2023.

Tale piano, il cui contenuto è integralmente riportato nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato formalmente approvato dal Ministero della Salute con nota prot. n. 14552-31/05/2023-DGSAF.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di approvare il citato "Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky" contenuto nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento 429/2016/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione del 22 maggio 2017 che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi della Regione italiana Umbria e la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica della Polonia, la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da rinotracheite bovina infettiva della Germania e la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky di alcune regioni della Polonia e l'approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione italiana Veneto;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/150 della Commissione del 20 gennaio 2023 recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate;

VISTA la D.G.R. n. 1555 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto "Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto";

VISTO l'art.2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;



VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8 giugno 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021”;

VISTA la D.G.R. n. 839 del 22 giugno 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell' art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

#### DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky", **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il Piano di cui al precedente punto 2. va a sostituire integralmente il “Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto”, di cui alla D.G.R. n. 1555 del 3 ottobre 2017;
4. di incaricare l’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE  
Vicesegretario della Giunta Regionale  
ai sensi della DGR 1671/2020  
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -







## Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky

### Premessa

La Malattia di Aujeszky (MA) è una malattia virale a diffusione mondiale che ogni anno produce enormi perdite economiche nel settore suinicolo, in particolare in quei paesi dove la suinicoltura è altamente industrializzata. Proprio per questo motivo molti paesi hanno sviluppato dei piani di controllo e di eradicazione di questa malattia nei suini domestici. La malattia è categorizzata con le lettere C, D ed E dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, quale malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429.

Con regolamento di esecuzione (UE) 2023/150 della Commissione del 20 gennaio 2023 è stato aggiornato l'Allegato VI, Parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, con l'inclusione della Regione del Veneto nell'elenco dei territori aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da MA.

Di seguito viene riportato il Piano regionale per il mantenimento della qualifica raggiunta a livello di territorio, in base al nuovo pacchetto normativo emanato a livello comunitario e nazionale di cui si elencano i principali atti:

- Regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016;
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019;
- Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019;
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e relativo Manuale Operativo, di cui al D.M. 7 marzo 2023.

### Situazione epidemiologica

#### Dati di popolazione

Al 31/03/2023, in regione Veneto risultano attivi 177 allevamenti da riproduzione, 1.273 allevamenti da ingrasso e 2.037 allevamenti familiari (**Tabella 1**). Ai fini del campionamento e della valutazione della percentuale di controllato/controllabile sono riportati gli allevamenti attivi, cioè quelli in cui è stato registrato almeno un animale o una movimentazione nell'anno di riferimento. Gli allevamenti da riproduzione, da ingrasso e familiari della Regione Veneto sono rispettivamente riportati in **Figura 1**, **Figura 2** e **Figura 3**.

La numerosità degli animali presenti nelle tre tipologie di allevamento si riferisce alla somma delle capacità potenziali delle singole aziende registrate in anagrafica.

**Tabella 1 - Popolazione suinicola regionale al 31/03/2023**

Tipologia di allevamento	N. allevamenti	N. animali (somma capacità potenziale)
Allevamenti da riproduzione	177	325.969
Allevamenti da ingrasso	1.273	621.022
Allevamenti familiari	2.037	6.198



425c3510



Figura 1 – Distribuzione degli allevamenti da riproduzione (ciclo aperto e ciclo chiuso) aperti al 31/03/2023




Figura 2 – distribuzione degli allevamenti da ingrasso aperti al 31/03/2023




Figura 3 – Distribuzione degli allevamenti familiari aperti al 31/03/2023





### Programma per il mantenimento dello status di indenne della regione Veneto nei confronti della Malattia di Aujeszky

In base a quanto stabilito dal Regolamento delegato (UE) 2020/689, lo status di indenne da infezione da Malattia di Aujeszky (MA) di uno Stato membro o di una zona per quanto riguarda i suini detenuti può essere mantenuto solo se:

- Permane il divieto di vaccinazione dei suini detenuti contro la malattia di Aujeszky;
- Qualora l'infezione da MA sia notoriamente presente nei suini selvatici, sono state attuate misure per prevenire l'eventuale trasmissione della MA dai suini selvatici ai suini detenuti (Allegato 1);
- È attuata una sorveglianza annuale basata su un campionamento casuale tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli stabilimenti infetti da MA con una prevalenza attesa dello 0,2%. Il numero di campioni di sangue da prelevare dai suini detenuti in uno stabilimento deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 20% (**Tabella 2**).

**Tabella 2 - Numerosità campionaria con prevalenza attesa del 20% e livello di confidenza del 95%**

Classe di consistenza	Numero campioni
Fino a 10 capi	Si testano tutti
11-24	10
25-50	12
50-200	13
>200	14

In deroga al punto 1, lettera c), può essere attuata la sorveglianza per dimostrare, su base annua, l'assenza di infezione da MA, tenendo conto dei sistemi di produzione e dei fattori di rischio individuati, purché in tale Stato membro o zona non siano stati rilevati focolai per due anni consecutivi dalla concessione dello status di



425c3510



indenne da infezione da MA. A partire dal 2025 quindi la programmazione dei controlli da effettuare verrà rimodulata.

Le movimentazioni di suini da territori non indenni da MA verso il territorio della Regione del Veneto dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria:

- a. Tutto il materiale germinale di suini introdotto in allevamento proviene da:
  - i. Stabilimenti indenni da infezione da MA; oppure
  - ii. Stabilimenti riconosciuti di materiali germinale;
  
- b. Tutti i suini introdotti:
  - i. provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA situati in territori indenni per MA (per il territorio nazionale, la regione Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano); oppure
  - ii. provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA non situati in un territorio indenne da infezione da MA e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina B della MA, effettuata su un campione prelevato negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini sottoposti a prove deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (**Tabella 3**); oppure
  - iii. provengono da stabilimenti non indenni e sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento per un periodo non inferiore a 30 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destino e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il gB della MA effettuata in due occasioni a un intervallo non inferiore a 30 giorni tra il prelievo di ciascun campione. Il campione per l'ultima prova deve essere prelevato nei 15 giorni precedenti la spedizione.

Nel caso di apertura di nuovi allevamenti, lo status di indenne da infezione da MA può essere concesso a uno stabilimento se:

- i. tutti i suini provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA situati in un territorio indenne da infezione da MA, oppure
- ii. i suini provengono da stabilimenti indenni situati in un territorio contemplato da un programma di eradicazione approvato e siano stati testati come descritto nella lettera b., punto ii.



Tabella 3 - Numerosità campionaria con prevalenza attesa del 10% e livello di confidenza del 95%

Classe di consistenza	Numero campioni
Fino a 19 capi	Si testano tutti
20-29	16
30-39	19
40-49	21
50-59	22
60-69	23
70-99	24
100-199	25
200-299	27
300-999	28
>=1000	29

### 1. Programma per il mantenimento della qualifica in Regione del Veneto

- Aggiornamento della Banca dati suinicola nazionale. Per garantire la corretta tracciabilità degli animali, devono essere inserite tutte le movimentazioni (modello 4 elettronico), come definito dal D.lgs 134/2022 e relativo Manuale Operativo;
- Attuazione del piano di sorveglianza: il numero minimo di allevamenti da testare deve consentire di individuare la malattia con una prevalenza dello 0,2% e un livello di confidenza del 95%;
- Per garantire lo 0,2% di prevalenza, con la popolazione attualmente registrata in BDN, nel 2023 **devono essere controllate 1240 aziende in totale (Tabella 4)**.

Tabella 4 – suddivisione controlli per AULSS

Prov.	AULSS	Nr aziende <u>ATTIVE</u> al 31.03.23			Nr aziende <b>DA CONTROLLARE</b> (Hyp p=0,2%)		
		Ingrassi familiari <sup>e</sup>	Riproduzioni	Totale	Ingrassi familiari <sup>e</sup>	Riproduzioni	Totale
BL	1	207	8	<b>215</b>	65	8	<b>73</b>
TV	2	873	49	<b>922</b>	286	49	<b>335</b>
VE	3	229	11	<b>240</b>	75	11	<b>86</b>
	4	147	1	<b>148</b>	59	1	<b>60</b>
RO	5	183	10	<b>193</b>	56	10	<b>66</b>
PD	6	712	28	<b>740</b>	242	28	<b>270</b>
VI	7	222	10	<b>232</b>	67	10	<b>77</b>
	8	313	8	<b>321</b>	102	8	<b>110</b>
VR	9	423	52	<b>475</b>	111	52	<b>163</b>
<b>TOTALE</b>		<b>3309</b>	<b>177</b>	<b>3486</b>	<b>1063</b>	<b>177</b>	<b>1240</b>

### 2. Popolazione sottoposta al programma e modalità dei controlli

La popolazione e la frequenza dei controlli da effettuare sono di seguito riportate:

- Sono sottoposti a programma **tutti gli allevamenti da riproduzione** (a ciclo aperto e a ciclo chiuso) e **tutti gli allevamenti da ingrasso con capacità potenziale  $\geq 30$  capi**;



425c3510



- A completamento della numerosità campionaria stabilita, devono essere sottoposti a controllo anche gli allevamenti da ingrasso con capacità inferiore ai 30 capi e gli allevamenti familiari;
- Per quanto riguarda i controlli, come previsto dalla normativa comunitaria, è definita una numerosità campionaria finalizzata a individuare almeno un'azienda positiva considerando una prevalenza a livello di territorio di malattia dello 0,2% e un livello di confidenza del 95%. Inoltre, gli animali presenti verranno sottoposti a controlli sierologici e virologici anche nel caso in cui la malattia di Aujeszky si manifesti clinicamente o in caso in cui, a seguito di indagini epidemiologiche, si rendano necessari approfondimenti diagnostici.
- Nelle aziende selezionate la **numerosità campionaria deve rilevare una prevalenza del 20% con un livello di confidenza del 95% (Tabella 2)**. I campioni devono essere, per quanto possibile, distribuiti all'interno dell'allevamento ed essere identificati singolarmente;
- Negli allevamenti da sottoporre a controllo, indipendentemente dalla tipologia produttiva, nel corso dell'anno deve essere effettuato un solo campionamento **su suini di età uguale o superiore ai cinque mesi**.
- Nel caso in cui gli animali provenienti da allevamenti familiari fossero macellati in Regione, i prelievi potranno essere effettuati al momento della macellazione.

### 3. Effettuazione dei prelievi e veterinario aziendale riconosciuto

La maggior parte degli allevamenti da ingrasso e da riproduzione della Regione hanno un veterinario Libero Professionista incaricato per MA. Nel caso in cui un veterinario Libero Professionista non sia disponibile, i Servizi Veterinari della Az. ULSS si occupano del programma.

Anche il presente Piano prevede che i prelievi possano essere effettuati dai veterinari Liberi Professionisti formalmente individuati dall'allevatore ("Veterinario aziendale riconosciuto"), pertanto si confermano i Veterinari riconosciuti negli anni precedenti. Per i nuovi Veterinari riconosciuti, come previsto precedentemente, si dovrà inoltrare formale richiesta all'Az. ULSS competente per territorio. Qualsiasi modifica dovrà essere comunicata tempestivamente da parte del Veterinario aziendale riconosciuto alla Az. ULSS di competenza dell'allevamento. Il Veterinario riconosciuto dovrà comunicare all'Az. ULSS competente per territorio l'elenco degli allevamenti per i quali è stato incaricato dell'attività di controllo.

Il Veterinario aziendale riconosciuto dovrà:

- Effettuare correttamente i prelievi con le modalità previste dal piano regionale;
- Garantire che i dati relativi alle movimentazioni siano stati correttamente inseriti in BDN;
- Garantire il supporto tecnico al Veterinario Ufficiale Az. ULSS al momento dell'effettuazione dell'indagine epidemiologica in caso di sospetto/positività.

### 4. Metodica di laboratorio per ricerca anticorpi gB

Ai sensi della vigente normativa (Reg. UE 2020/689), i controlli per MA sono attualmente effettuati attraverso la verifica della risposta anticorpale alla glicoproteina B (gB), che risulta negativa in soggetti non infetti, non vaccinati. A seguito di eventuale positività al test per la glicoproteina B, ai fini del mantenimento della qualifica verrà testata la negatività alla glicoproteina E e saranno operate le opportune verifiche epidemiologiche relativamente alle partite di provenienza e alla situazione vaccinale dello stabilimento.

Negli allevamenti da svezzamento ("SITI 2") dove non sono presenti capi di età superiore ai 5 mesi, possono essere campionati anche capi di età inferiore, che verranno testati direttamente con test glicoproteina B e glicoproteina E.



425c3510



## 5. Gestione delle positività

Lo status di indenne da infezione da MA nella popolazione suina di uno Stato membro o di una zona può essere mantenuto in caso di comparsa di un focolaio, se:

- a. tutti i suini presenti negli stabilimenti colpiti sono stati allontanati;
- b. l'autorità competente ha condotto un'indagine epidemiologica e indagini comprendenti esami clinici e prove sierologiche o virologiche:
  - i. in tutti gli stabilimenti che detengono suini venuti a contatto, direttamente o indirettamente, con lo stabilimento infetto, al fine di escludere l'infezione; e
  - ii. in tutti gli stabilimenti che detengono suini situati entro un raggio di almeno 2 km da uno stabilimento infetto, al fine di dimostrare che tali stabilimenti non sono infetti. Il numero di campioni di sangue o di succo di carne da prelevare dai suini detenuti in tali stabilimenti deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (**Tabella 3**).
- c. il risultato dell'indagine di cui alla lettera b) ha dimostrato che il focolaio ha interessato solo un numero limitato di stabilimenti;
- d. le pertinenti misure di controllo di cui all'articolo 24 del Reg. (UE) 2020/689 sono state attuate immediatamente in ciascuno stabilimento infetto da MA, compresa, ove necessario, la vaccinazione con vaccini DIVA.

In caso di comparsa di un focolaio, l'autorità competente può autorizzare l'uso della vaccinazione DIVA, se:

- a. il suo uso è limitato al controllo del focolaio in questione, secondo quanto ritenuto necessario dall'autorità competente;
- b. i suini sono vaccinati con metodo DIVA sotto la supervisione dell'autorità competente e l'uso di vaccini DIVA è documentato per ciascun animale;
- c. i suini vaccinati con metodo DIVA sono solo spostati direttamente in un macello o in uno stabilimento in un altro Stato membro o in un'altra zona in cui non è in vigore alcun divieto di vaccinazione.

In ogni modo, in caso di sospetto o positività in uno stabilimento, l'AULSS di competenza verrà contattata dal CREV che, in accordo con il Servizio Veterinario regionale, fornirà le debite indicazioni operative.

## 6. Sistemi informativi a supporto del programma

La Regione del Veneto ha sviluppato nell'area riservata del sito web ReSolVe ([www.resolveveneto.it](http://www.resolveveneto.it)) una reportistica ad hoc ("BIREPORT") per la verifica dello stato di avanzamento dei controlli, la quale prevede anche la trasmissione via e-mail alle Az.ULSS di report trimestrali di attività.



425c3510



**Allegato 1****Norme di biosicurezza**

Le evidenze epidemiologiche e i rischi connessi alle modalità di introduzione e diffusione di MA negli allevamenti suinicoli, evidenziano la necessità di adozione di norme stringenti di biosicurezza quale indispensabile strumento per garantire il raggiungimento e il mantenimento di uno *status* sanitario elevato. La normativa di riferimento che detta le misure di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini è il Decreto Ministeriale del 28 giugno 2022, dove vengono differenziati requisiti di biosicurezza per allevamenti familiari (autoconsumo), stabulati e semibradi. Inoltre, vista la crescente preoccupazione per la diffusione del virus della PSA in Italia e l'introduzione della malattia negli allevamenti suinicoli, il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 del 16 marzo 2023 stabilisce ulteriori misure di biosicurezza rafforzata per allevamenti suini situati in zone di restrizione con misure speciali di controlli della PSA.

La verifica dei requisiti viene operata dai Servizi Veterinari attraverso verifiche ispettive su un campione programmato annualmente dal sistema ClassyFarm sulla base di criteri di casualità e di rischio. Gli esiti delle ispezioni sono resi disponibili ai Servizi regionali nella sezione "Cruscotti" di ClassyFarm, all'interno del portale Vetinfo.

**1. Requisiti strutturali per allevamenti suini da riproduzione e da ingrasso****Barriere**

Devono essere presenti idonee barriere, recinzioni e/o altre strutture quali cancelli, muri di cinta o barriere naturali (fossati, siepi, ecc..) che delimitano almeno l'area di allevamento per evitare l'ingresso diretto non controllato di automezzi, persone e animali. Ad esempio una sbarra chiusa, sebbene facilmente aggirabile dai pedoni, risulta comunque accettabile come dispositivo di impedimento fisico all'accesso in allevamento.

Inoltre, all'ingresso dell'azienda devono essere esposti e ben visibili cartelli che vietino l'accesso delle persone e veicoli non autorizzati.

Nel caso specifico di allevamenti semibradi vengono dettate ulteriori specifiche in merito alle barriere. Devono essere presenti recinzioni perimetrali "a prova di bestiame" di altezza minima di 1,5 metri e deve essere interrata di almeno 20-30 cm nel caso sia posta su suolo terroso. Laddove la separazione con i suini selvatici venga garantita tramite utilizzo di reti, deve essere prevista una doppia recinzione, di cui quella interna, anche di tipo elettrificato, distanziata di almeno 1 metro da quella esterna.

**Parcheggio**

L'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'azienda, o in prossimità dell'ingresso dell'azienda, chiaramente identificata per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori.

L'area di sosta può essere localizzata all'interno del perimetro dell'azienda, in prossimità dell'ingresso, ma in tal caso i veicoli devono transitare attraverso l'area di disinfezione all'ingresso dell'allevamento stesso.

**Piazzola per la pulizia e disinfezione automezzi**

In prossimità dell'accesso all'allevamento, ma separatamente dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo degli animali, deve essere presente un'area per la disinfezione con strumentazione fissa e dedicata dei mezzi che entrano nel perimetro aziendale. La disinfezione deve avvenire con disinfettanti di provata efficacia.



425c3510



**Zona filtro**

Deve essere allestita un'area/locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori, preferibilmente divisa nettamente in una zona sporca e una zona pulita, dotata almeno di un lavandino con acqua corrente, detergente e/o disinfettante per le mani e contenitori per il deposito del materiale e degli indumenti utilizzati. Deve essere prevista una dotazione di calzature, tute specifiche e di materiale monouso (sempre disponibile) a disposizione del personale dell'azienda e/o dei visitatori.

**Locali di stabulazione degli animali**

I locali di stabulazione devono avere pareti e pavimenti integri e in buono stato di manutenzione, pulibili e disinfettabili in modo efficace. Devono essere costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali o entrare in contatto con i suini detenuti.

Intorno ai capannoni dove albergano i suini deve essere presente un'area mantenuta libera da impedimenti, pulita e con erba falciata, possibilmente cementificata.

**Aree di stoccaggio delle materie prime e delle lettiera**

Devono essere presenti aree protette per lo stoccaggio dei materiali d'uso, progettate e sottoposte a manutenzione per impedire l'ingresso di animali. Lo scarico delle materie prime o del mangime deve essere effettuato preferibilmente dall'esterno dell'allevamento e deve avvenire evitando il contatto dello stesso con altri animali.

**Vasche di raccolta liquami e di effluenti zootecnici**

Le vasche di raccolta devono essere posizionate preferibilmente al di fuori della zona pulita e devono avere capacità di raccolta proporzionale alle dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento.

**Carico/scarico dei suini vivi**

Deve essere eseguito almeno dall'esterno dell'area di governo degli animali mediante rampe e/o strutture/attrezzature equivalenti, in modo da evitare il contatto tra partite di suini provenienti da allevamenti differenti o, in alternativa, sia effettuato all'interno dell'allevamento solo da automezzi puliti e disinfettati all'ingresso e che trasportino unicamente gli animali per/dall'azienda (monocarico).

**Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed invogli fetali**

La cella frigo o i contenitori per lo stoccaggio di carcasse, feti ed invogli fetali deve essere possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda o almeno in prossimità dell'esterno e al di fuori della zona pulita. Deve presentare preferibilmente un doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento per facilitare le operazioni di ritiro. L'area antistante la cella frigo deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

**Quarantena**

La stalla di quarantena non è obbligatoria se l'allevamento non introduce suini dall'esterno.

Per allevamenti che introducono animali, la struttura di quarantena deve essere presente e fisicamente, funzionalmente e gestionalmente separata dalle altre strutture di allevamento. Deve essere intesa come struttura a se stante che garantisca un isolamento dalle altre unità produttive dell'allevamento e deve disporre di ingresso/i separato/i e del passaggio attraverso una zona filtro dedicata. È, tuttavia, possibile utilizzare la zona filtro principale dell'allevamento per accedere alla quarantena, purché il personale si rechi direttamente nella quarantena stessa e quest'ultima sia dotata di un'area in cui sia possibile indossare indumenti dedicati.

Il periodo di quarantena per gli animali di nuova introduzione in allevamento deve essere di minimo 4 settimane.



Prima dell'accasamento di nuovi animali deve essere garantito il tutto pieno/tutto vuoto del locale e un idoneo periodo di vuoto sanitario. L'ingresso degli animali nei locali di quarantena deve avvenire solo dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e una accurata pulizia e disinfezione.

Il personale che lavora nel locale di quarantena deve indossare indumenti dedicati, seguire le buone pratiche di igiene e utilizzare esclusivamente attrezzature destinate alla quarantena.

## 2. Requisiti gestionali per allevamenti suini riproduttori e da ingrasso

Il titolare dell'allevamento deve:

- Assicurare che l'accesso all'area di allevamento avvenga unicamente attraverso 2 punti: la zona filtro (per il personale) e il punto di disinfezione (per i mezzi);
- Assicurare che gli animali selvatici non possano avere accesso all'allevamento e comunque non possano avere contatti con i suini presenti;
- Tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l'azienda del personale estraneo e degli eventuali visitatori, degli animali, delle attrezzature e degli automezzi (data, nome e cognome, motivo della visita, eventuale targa del mezzo, provenienza e destinazione);
- Assicurare che gli automezzi che entrano nell'allevamento siano lavati e disinfettati e controllare la documentazione di avvenuta disinfezione degli automezzi all'ingresso;
- Garantire la corretta formazione del personale (documentata) in materia di biosicurezza e dei rischi di introduzione di agenti di malattie infettive e diffuse degli animali soggette a denuncia;
- Assicurare il divieto di introdurre alimenti (con particolare riferimento ad alimenti a base di carne di suino e di cinghiale) in allevamento, nei locali di stabulazione degli animali e il divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari;
- Garantire che il personale che entra in allevamento non abbia praticato attività venatoria nelle 48 ore precedenti e che adotti appropriate misure igienico-sanitarie, quali il cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda e l'applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione;
- Predisporre un protocollo di lotta agli insetti nocivi e di derattizzazione, che comprenda schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, piantine di distribuzione delle stazioni di controllo e delle esche che devono essere chiuse o coperte, registri di controllo con le date e le attività svolte; in alternativa deve essere documentato un eventuale contratto con ditte esterne;
- Predisporre una procedura di pulizia e disinfezione delle strutture;
- Predisporre un piano di profilassi delle malattie infettive che contempli piani vaccinali e approfondimenti diagnostici atti a monitorare lo stato sanitario dell'allevamento;
- Garantire la tempestiva (o al più entro 24 ore) rimozione dei suini morti dai locali di stabulazione e lo stoccaggio in apposita cella di congelamento;
- Dotarsi di un piano di biosicurezza aziendale.



425c3510

